TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE "PROSCIUTTO DI PARMA"

Art. 8

Divieto di denominazioni concorrenti

L'uso delle denominazioni geografiche riferentisi ai comuni compresi nella zona tipica di cui all'articolo 2 o loro variazioni, deformazioni, derivazioni o abbreviazioni e' vietato nella ditta, ragione o denominazione sociale o marchio d'impresa a meno che l'imprenditore interessato non ne dimostri la utilizzazione - con riferimento al prosciutto - da epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge 4 luglio 1970, n. 506. La ditta, ragione o denominazione sociale o marchio d'impresa di cui al comma 1, nell'ipotesi che non siano vietati e vengano utilizzati per il prosciutto non tutelato, devono essere indicati con caratteri di dimensioni non superiori a cinque millimetri di altezza e cinque millimetri di larghezza.

Versione in vigore dal 20 giugno 1990, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"
Estremi	Legge 13 febbraio 1990, n. 26
Capo	II — Produzione e vendita
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-della-denominazione-di-origine-prosciutto-di-parma/art-8-divieto-di-denominazioni-concorrenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it